

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 16-109/A

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - CORRIAS - DERIU - GANAU - MELONI - MORICONI - PIANO - PISCEDDA

il 5 giugno 2019

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

PROPOSTA DI LEGGE N. 109

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - GIAGONI - MELE - ENNAS - SAIU - MANCA Ignazio - CANU

l'11 febbraio 2020

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo,
stupefacenti e nicotina

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai consiglieri

STARA, Presidente - MANCA Desirè Alma, Vice Presidente - CADDEO, Segretario - CAREDDA, Segretario - COMANDINI, relatore - MAIELI - MANCA Ignazio - USAI

Relazione

on. COMANDINI

pervenuta il 21 giugno 2022

Il testo unificato che si sottopone all'esame del Consiglio è stato licenziato all'unanimità dalla Seconda Commissione permanente nella seduta del 6 aprile 2022 a seguito di un lungo e partecipato dibattito e di un'ampia istruttoria.

La Commissione ha iniziato l'esame della proposta di legge n. 16 nella seduta del 19 giugno 2019, nel corso della quale, dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del proponente, ha sentito l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Nella successiva seduta del 2 luglio 2019 è stato deliberato un programma di audizioni in relazione al quale sono stati sentiti il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, il Direttore dell'Ufficio scolastico nazionale cyber crime, i rappresentanti dell'associazione Nuova civiltas Regione Sardegna e dell'Associazione Cammino e un dirigente della Polizia postale della Sardegna.

Successivamente è stata presentata la proposta n. 109 che è stata illustrata dal proponente nella seduta del 7 ottobre 2020.

La Commissione il 25 gennaio 2022, rilevando che i due progetti di legge presentavano contenuto analogo, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno, l'esame congiunto delle proposte di legge n. 16 e n. 109 e predisposto un testo unificato.

La Commissione, in sede di redazione della norma finanziaria, ha ritenuto necessario procedere alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del testo unificato in oggetto, e predisposto una relazione tecnico-finanziaria che è stata anche inviata alla Commissione finanze al fine di agevolare le valutazioni di competenza.

Nella seduta del 17 marzo 2022 la Commissione ha approvato gli articoli e sospeso l'approvazione finale per consentire alla Commissione finanze di esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento consiliare; il suddetto parere tuttavia non è pervenuto.

Nella seduta del 6 aprile 2022, infine, la Commissione ha licenziato all'unanimità il testo.

Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ha fatto da sfondo a molti casi di cronaca con risvolti talvolta drammatici. Il bullismo viene definito come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di un altro individuo, percepito come più debole (vittima); tale fenomeno è caratterizzato da intenzionalità, sistematicità e asimmetria tra i soggetti coinvolti e trova la sua principale collocazione all'interno del contesto scolasti-

co. Il bullismo può essere collegato ad un insieme di fattori personali, familiari, sociali e scolastici ed è sempre più facilmente amplificato dalle complesse dinamiche collegate ai social network e alla comunicazione digitale in rete.

È frequente che gli adolescenti che hanno dichiarato di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi siano anche vittime di comportamenti vessatori non attuati attraverso tali tecnologie. Infatti, ben l'88 per cento di quanti hanno lamentato continui comportamenti scorretti on line ha dichiarato di aver subito altrettante molestie anche in altri contesti del vivere quotidiano.

La presente proposta di legge regionale, mira a dettare disposizioni volte a prevenire e contrastare in maniera più efficace i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Stante l'importanza delle misure approvate in Commissione si auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

Relazione

on. PIRAS

pervenuta il 22 giugno 2022

Il testo unificato che si sottopone all'esame del Consiglio è stato licenziato all'unanimità dalla Seconda Commissione permanente nella seduta del 6 aprile 2022 a seguito di un lungo e partecipato dibattito e di un'ampia istruttoria.

La Commissione ha iniziato l'esame della proposta di legge n. 16 nella seduta del 19 giugno 2019, nel corso della quale, dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del proponente, ha sentito l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Nella successiva seduta del 2 luglio 2019 è stato deliberato un programma di audizioni in relazione al quale sono stati sentiti il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, il Direttore dell'Ufficio scolastico nazionale cyber crime, i rappresentanti dell'associazione Nuova civitas Regione Sardegna e dell'Associazione Cammino e un dirigente della Polizia postale della Sardegna.

Successivamente è stata presentata la proposta n. 109 che è stata illustrata dal proponente nella seduta del 7 ottobre 2020.

La Commissione, il 25 gennaio 2022, rilevando che i due progetti di legge presentavano contenuto analogo, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno, l'esame congiunto delle proposte di legge n. 16 e n. 109 e predisposto un testo unificato.

La Commissione, in sede di redazione della norma finanziaria, ha ritenuto necessario procedere alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del testo unificato in oggetto, e predisposto una relazione tecnico-finanziaria che è stata anche inviata alla Commissione Finanze al fine di agevolare le valutazioni di competenza.

Nella seduta del 17 marzo 2022 la Commissione ha approvato gli articoli e sospeso l'approvazione finale per consentire alla Commissione Finanze di esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento consiliare; il suddetto parere tuttavia non è pervenuto.

Nella seduta del 6 aprile 2022, infine, la Commissione ha licenziato all'unanimità il testo.

Stante l'importanza delle misure approvate in Commissione si auspica una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

Il fenomeno della devianza minorile è, infatti, configurabile per buona parte nella mancata efficacia della formazione e controllo educativo da parte delle strutture educative tradizionali quali la famiglia, la scuola e le strutture sociali dove i giovani vivono la socializzazione e la crescita come oratori, comunità sportive ed artistiche.

L'obiettivo del testo di legge all'esame quest'oggi è pertanto quello di attuare politiche attive di prevenzione sul piano informativo e formativo sul disvalore morale-giuridico dei comportamenti devianti e sulle conseguenze di tali comportamenti.

Politiche rivolte ai minori, alle loro famiglie, alla scuola e ai contesti sociali ove si svolge la vita sociale dei minori e, contestualmente, porre in essere politiche attive di monitoraggio, valutazione, azioni di prevenzione di sistema, azioni di tutela delle vittime.

Parere della Terza Commissione permanente

Non pervenuto.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina i compiti della Regione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la tutela dell'integrità fisica e psicologica nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Essa è adottata nel rispetto della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione italiana e di quanto disposto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

3. La Regione promuove e sostiene iniziative di carattere multidisciplinare finalizzate a:

- a) prevenire e contrastare il rischio di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- b) tutelare l'integrità psicofisica con particolare riguardo ai bambini e ai giovani più fragili;
- c) contrastare ogni forma di sopraffazione o discriminazione e promuovere il benessere tra pari;
- d) sviluppare e sostenere la crescita educativa, psicologica e sociale e promuovere l'educazione al rispetto reciproco e alla valorizzazione delle diversità;
- e) diffondere la cultura della legalità;
- f) contribuire a formare i soggetti che ricoprono a vario titolo un ruolo educativo con i minori e con i giovani;
- g) promuovere l'educazione civica digitale e l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet.

4. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i bambini, i giovani in età

adolescenziiale, le famiglie, il personale docente e coloro che ricoprono a vario titolo un ruolo educativo prioritariamente in ambito scolastico, ricreativo e sportivo.

Art. 2

Interventi in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi da svolgersi, prioritariamente, in ambito scolastico, ricreativo e sportivo, in particolare:

- a) campagne informative e corsi di formazione diretti a sensibilizzare sulla gravità e le conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e ad acquisire le conoscenze sull'uso consapevole e responsabile del web e dei social media e sulle gravi conseguenze per la salute psico-fisica dei bambini dovute all'utilizzo precoce di tali mezzi;
- b) progetti di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo di educazione alla legalità, al rispetto delle diversità, con particolare riguardo alle scelte di carattere sessuale e di educazione all'affettività;
- c) azioni di sostegno psicologico e pedagogico a favore dei minori e giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, recupero degli autori e degli spettatori e supporto alle famiglie di appartenenza attraverso figure professionali competenti;
- d) punti di ascolto nella scuola primaria e in quella secondaria di primo e secondo grado;
- e) strumenti, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato per la denuncia da parte dei minori e giovani;
- g) azioni di tutela della reputazione digitale;
- h) progetti per lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, volti a potenziare la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, con un ruolo attivo di consumatori consapevoli ma anche di produttori responsabili di contenuti e nuove architetture;
- i) iniziative in ambito scolastico e formativo volte a stimolare un ruolo attivo degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari e finalizzate a potenziare il

senso di responsabilità e a favorire modalità corrette di gestione dei conflitti.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 7, che si esprime entro quindici giorni, adotta una deliberazione con la quale sono individuate le modalità e i criteri di attuazione e finanziamento degli interventi di cui al comma 1 e l'eventuale integrazione con quelli disposti a livello statale e quelli programmati nell'ambito di altre politiche regionali. La deliberazione contiene, inoltre, una parte introduttiva nella quale è esaminata l'evoluzione del fenomeno nel contesto regionale e sono rappresentati i dati relativi al suo monitoraggio.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

Art. 3

Beneficiari dei contributi

1 Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti:

- a) i comuni, in forma singola e associata;
- b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
- c) le aziende del servizio sanitario regionale;
- d) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con documentata esperienza operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori e dei giovani e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Sardegna, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono preva-

- lentamente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori e giovani;
- f) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale;
 - g) gli enti previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari);
 - h) i liberi professionisti pedagogisti e psicologi con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori e dei giovani e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare proposte progettuali in forma singola o associata e in collaborazione con altri enti.

3. Gli enti che ricevono finanziamenti ai sensi dell'articolo 2 adottano, all'ingresso delle proprie sedi, adeguati strumenti di comunicazione educativa, visibili al pubblico, utili al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 4

Coordinamento degli interventi

1. Al fine di garantire l'attuazione della presente legge e per favorire il coordinamento delle iniziative, la Regione può stipulare accordi, intese o convenzioni con altre istituzioni o soggetti che operano, a livello regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo quali, tra gli altri, l'Ufficio scolastico regionale, le Prefetture, le forze dell'ordine, il Tribunale dei minori, i servizi sociali degli enti locali e le Università.

2. In particolare, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori e i giovani dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione collabora con il CORECOM e con ogni altra istituzione competente preposta all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 71 del 2017.

Art. 5

Misure in ambito scolastico

1. In considerazione dell'importanza che riveste l'ambiente scolastico ai fini dell'educazione e della formazione di minori e dei giovani, la Regione sostiene finanziariamente, le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado che, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono sportelli di ascolto per gli studenti al fine di garantire un sostegno psicologico e pedagogico, individuale, collettivo e familiare.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, adotta una deliberazione con la quale sono individuate le modalità e i criteri di attuazione e finanziamento degli interventi di cui al comma 1. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. Le istituzioni scolastiche, inoltre, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere la costituzione di comitati digitali formati da docenti e genitori ed eventualmente da esperti esterni, al fine di supportare le iniziative scolastiche in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

Art. 6

Misure in ambito sanitario

1. La Regione istituisce, nell'ambito delle aziende del servizio sanitario regionale e nei limiti delle risorse disponibili nei relativi bilanci, equipe multidisciplinari specializzate nella prevenzione, trattamento e recupero delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e cyberbullismo.

Art. 7

Tavolo di coordinamento sul bullismo
e cyberbullismo

1. Presso l'Assessorato competente in materia di istruzione e di politiche giovanili è istituito il tavolo di coordinamento regionale sul bullismo e cyberbullismo.

2. Il tavolo di coordinamento fornisce alla Giunta regionale un supporto in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ed è finalizzato a creare una rete per sostenere la collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano, a livello territoriale, nella materia disciplinata dalla presente legge. In particolare, il tavolo di coordinamento fornisce il parere di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Il tavolo di coordinamento è composto da:

- a) l'Assessore competente in materia di istruzione che lo presiede o da un suo delegato;
- b) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) il Presidente del CORECOM o da un suo delegato;
- d) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- e) il direttore della struttura dell'amministrazione regionale competente per ciascuna dei seguenti ambiti: istruzione, politiche giovanili, sport, sanità e sociale;
- f) un rappresentante designato dall'Azienda regionale della salute (ARES);
- g) il presidente dell'Ordine regionale degli psicologi o un suo delegato;
- h) un referente regionale delle associazioni dei pedagogisti non appartenenti ad ordini e collegi, operanti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
- i) un rappresentante designato dal CONI;
- j) un rappresentante dell'ANCI;
- k) un rappresentante degli studenti designato dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti;
- l) previa intesa con gli uffici statali competenti, possono essere designati rappresentanti

della Polizia postale e delle comunicazioni, della Prefettura e del Tribunale dei minori.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, psicologico, sociologico e del settore delle telecomunicazioni.

5. I componenti del tavolo di coordinamento sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di istruzione. Le designazioni previste dal comma 3 sono richieste ai soggetti di riferimento, che le comunicano entro trenta giorni; decorso tale termine, il tavolo di coordinamento può essere nominato prescindendo dalle designazioni non pervenute.

6. Ai componenti del tavolo non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 8

Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione, attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, individua con proprio regolamento, le iniziative da intraprendere nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Art. 9

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Per tali finalità la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta:

a) gli interventi realizzati, con specifico rife-

- rimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi;
- b) la distribuzione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;
 - c) le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 300.000 (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024.

3. A decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio per tali finalità.

4. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in aumento

missione 04 - programma 02 - titolo 1

2022 euro 300.000

2023 euro 300.000

2024 euro 300.000

in diminuzione
missione 20 - programma 03 - titolo 1 FNOL
2022 euro 300.000
2023 euro 300.000
2024 euro 300.000.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

